



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 43

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

238^a seduta: mercoledì 14 aprile 2021

Presidenza del presidente PARRINI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(1834) PAGANO. – Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemologica da COVID-19

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 3, 4, 5

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 3, 4, 5

ALLEGATO (*Contiene i testi di seduta*) 7

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1834) PAGANO. – *Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19*

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1834, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Comunico che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti e che l'emendamento 2.0.100 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, in accoglimento della condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Rilevo, tuttavia, che è atteso un nuovo provvedimento del Governo volto a modificare sensibilmente l'impianto delineato dal decreto-legge n. 19 del 2020, fondato sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerata l'esigenza di proseguire nell'*iter* approvativo del disegno di legge in titolo e, al tempo stesso, di riservarsi la possibilità di adattarne il contenuto al quadro ordinamentale generale, propongo di adottare il seguente percorso, già condiviso con i componenti del gruppo di lavoro, che ha presentato gli emendamenti al disegno di legge: esame e votazione nella seduta odierna degli emendamenti e quindi degli articoli in sede redigente; rimessione alla sede referente con adozione come testo base degli articoli votati in sede redigente; successivamente all'emanazione del decreto-legge che dovesse modificare l'impianto normativo, apertura di un termine per gli emendamenti, al fine di adeguare il testo alla nuova disciplina.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, nel condividere le finalità del disegno di legge in titolo, ricordo che da più parti è stata sollevata l'esigenza di un superamento dello strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione di misure restrittive relative al contrasto della pandemia da coronavirus. Tale impostazione è stata alla base anche dell'adozione del decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44, che ha disposto direttamente le misure restrittive per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021, senza l'emanazione, come nelle precedenti occasioni, di un DPCM *ad hoc*.

In occasione della scadenza delle misure attualmente in vigore, che sarà appunto il prossimo 30 aprile, il Governo, nel valutare l'adozione delle ulteriori misure che si renderanno eventualmente necessarie, potrebbe quindi procedere a riconsiderare la normativa complessiva delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Ritengo pertanto utile il percorso consigliato e proposto da lei, signor Presidente, affinché si possa avere il tempo di riconsiderare la cornice normativa complessiva, alla luce di eventuali modifiche che si potranno rendere necessarie. Nell'attesa dell'evoluzione del quadro, nel frattempo saremo almeno nelle condizioni di varare le modifiche necessarie.

PRESIDENTE, *relatore*. Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.100, sostitutivo dell'articolo 1.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti il subemendamento 1.100/1, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 1.100/2, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100, sostitutivo dell'articolo.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione sul subemendamento 2.100/1 e sull'emendamento 2.100.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il subemendamento 2.100/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, nel testo emendato, che sostituisce l'articolo 2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Per recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio, è stato riformulato l'emendamento 2.0.100. Vi è pertanto un testo 2, che è in distribuzione, e del quale leggo il comma 4, sul quale incide la modifica fatta per tener conto del parere della 5^a Commissione: «Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle Regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle Regioni, uno in rappresentanza delle Città metropolitane, uno in rappresentanza delle Province e quattro in rappresentanza dei Comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere». Il resto è identico alla formulazione del testo originario.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.0.100 (testo 2), 2.0.1 – che, se approvato, assorbirebbe l'emendamento 2.0.200 – e 2.0.300.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione su tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento 2.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Garruti e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 2.0.200 è pertanto assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.300, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

È approvato.

Secondo il percorso che vi ho delineato, colleghi, credo di poter registrare un consenso unanime alla rimessione alla sede referente per questo scopo tecnico. Non essendovi osservazioni in senso contrario, si ritiene pertanto richiesta all'unanimità la rimessione in sede referente del disegno di legge in titolo. L'esame prosegue dunque in sede referente, con l'acquisizione dei lavori svolti in sede redigente.

Propongo di adottare come testo base quello degli articoli approvati in sede redigente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Colleghi, lasciatemi esprimere molto brevemente soddisfazione per il lavoro che è stato svolto, possibile solo grazie alla collaborazione di tutti i Gruppi. È durato tanto tempo, ma abbiamo raggiunto un punto fermo: era giusto sospendere i nostri lavori prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge in Commissione, perché è davvero imminente un cambiamento del modo di intervenire del Governo sull'emergenza e quindi sarebbe stato un atto irrispettoso e, secondo me, anche insensato, quello di procedere non tenendone conto. Tuttavia, con questa votazione e l'adozione di un testo base fissiamo i risultati del nostro lavoro in un atto che sarà anche pubblico.

Vi devo dire che c'è anche una forte aspettativa nel mondo degli studiosi e degli esperti nella formulazione definitiva di questo testo, che è anche conseguenza del fatto che abbiamo sentito davvero tante persone, di opinioni diverse, nel corso delle audizioni relative all'affare assegnato n. 588.

Non so quindi cosa sarà della centralità del Parlamento nelle emergenze dichiarate, anche perché spero che questa sia l'ultima emergenza. Di sicuro, con questo lavoro, abbiamo reso il Parlamento centrale nella discussione pubblica su questo argomento e non mi pare un risultato da poco.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE E NUOVO TESTO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DDL N. 1834****Art. 2.****2.0.100 (testo 2)**

PARRINI, PAGANO, BRESSA, GARRUTI, GRASSI, GRIMANI, RUOTOLO, VALENTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)*

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti del Comitato.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su que-

stioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti.».

NT

IL RELATORE

Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1.

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza.

4. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione.

5. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.».

Art. 2.

(Funzioni)

1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti:

a) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-bis, 16-quater e 16-sexies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

d) provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o siano comunque finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19:

a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello stato di emergenza cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l'espressione del parere da parte della Commissione.

3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto trasmettono alla Commissione tutta la documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico scientifico istituito con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni dalla trasmissione dello schema di atto, che non può essere adottato prima dell'espressione del parere o del decorso di tale termine. Successivamente all'espressione del parere e prima dell'approvazione o dell'adozione definitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto riferiscono alla Commissione dando conto del proprio orientamento sui rilievi formulati nel parere.

5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il decorso del termine di due giorni per l'espressione del parere di cui al comma 4 o riferire successivamente alla Commissione ai sensi del medesimo comma 4, il Governo o l'autorità competente, fermo restando l'obbligo di preventiva trasmissione dello schema di atto, possono chiedere alla Commissione di riferire direttamente e acquisire i rilievi espressi dalla Commissione nel corso della seduta o entro il termine concordato in quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento.

6. Il Governo riferisce alla Commissione prima dell'approvazione di provvedimenti d'urgenza recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 diversi da quelli elencati ai commi 1 e 2.

7. Con riferimento all'applicazione degli atti e dei provvedimenti finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffu-

sione del COVID-19 la Commissione può sempre chiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o alle autorità competenti.

8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e le modalità previsti dai Regolamenti parlamentari, i disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19.

10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestualmente alla loro adozione, copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti adottati per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19.».

Art. 3.

(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti del Comitato.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti.».

Art. 4.*(Organizzazione interna)*

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 1, comma 3, e per il personale di diretta collaborazione dei predetti componenti.

5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai predetti consulenti sono riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel rispetto del limite di cui al comma 6.

6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.».

Art. 5.*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».
